



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo

Sezione Tecnica/Operativa

Via del Faro, 24 – 30013 Cavallino_Treporti (VE) – Tel. 041/968270 Fax 041/968962

E-mail ucjesolo@mit.gov.it – Sito web www.jesolo.guardiacostiera.it

Ordinanza n° 17 / 2015

**IMPIANTO DI MITILICOLTURA
SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA FOCE DEL FIUME PIAVE**

Località: **ACQUE PROSPICIENTI LITORALE DI JESOLO - FOCE FIUME PIAVE -**
Impresa operante: **Società Agricola Smart Mussel s.r.l. legale rappresentante SCULTZ Giovanni, nato a Venezia il 06.03.1988 e residenza e sede in via Dei Pioppi, n°02 – 30020 Eraclea – (VE) – P.Iva 04008100275 (Ditta Individuale)**

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Jesolo e Comandante del Porto:

- VISTA:** la nota in data 14.11.2014 con cui la Società Agricola Smart Mussel s.r.l., chiedeva l'emanazione di apposita Ordinanza per la regolamentazione della navigazione nello specchio acqueo interessato dai lavori per l'occupazione di una zona di mare di mq. 500.000, oltre le 3 miglia dalla foce del fiume Piave, allo scopo di realizzare e mantenere un impianto di molluscoltura;
- VISTE:** le Ordinanze n°47/2014, n°50/2014 n°03/2015 n°04/2015 e n°09/2015 di questo Ufficio Circondariale Marittimo con le quali si disciplinava - ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare - la realizzazione dell'impianto di mitilicoltura;
- VISTO:** il disciplinare di concessione n°94 in data 16 settembre 2013 e relativo Decreto n°46 in data 27 febbraio 2014 con cui la Regione Veneto ha autorizzato la Società Agricola Smart Mussel s.r.l. all'occupazione di un' area demaniale marittima di mq. 500.000 nel tratto di mare antistante la foce del fiume Piave nel Comune di Jesolo allo scopo di realizzare e mantenere un impianto destinato all'attività di maricoltura;
- VISTO:** il Decreto n° 117 del 28 maggio 2015 con il quale la Regione Veneto Giunta Regionale Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, determina il fine lavori e relativo collaudo dell'impianto in questione comunicando altresì l'aggiornamento per variazione non sostanziale dei vertici della concessione;
- VISTA:** la nota prot. n°22063 in data 22.05.2012, con la quale sono disposte – da parte del Comando Fari di Venezia, le caratteristiche, anche luminose, dei segnalamenti marittimi di cui l'impianto di molluscoltura dovrà essere dotato;
- VISTA:** la propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare.
- VISTE:** le norme Internazionali per la prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972), resa esecutiva con L.1085/77;
- VISTO:** il DPR 435/1991 recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- VISTE:** le vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente;

VISTI: gli artt.17, 28, 30 e 81 Cod. Nav. e gli artt. 36, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ATTESA: la potenziale situazione di pericolo per la navigazione ed ogni altra attività di superficie od immersione per la presenza dell'impianto di mitilicoltura sopramenzionato;

RITENUTO: necessario disciplinare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo interessato dall'impianto di mitilicoltura e nelle acque circostanti, nonché assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità e salvaguardare la sicurezza della navigazione al fine di prevenire potenziali danni alle cose;

RENDE NOTO

La Società Agricola Smart Mussel s.r.l., in qualità di ditta concessionaria, ha posizionato nella zona di mare oltre le 3 miglia al traverso della foce del fiume Piave del litorale di Jesolo un impianto di molluschicoltura (all'interno di un area di forma rettangolare di dimensioni 1.000 mt. di lunghezza massima e 500 mt. larghezza massima come da allegata planimetria) individuato nei vertici dalle seguenti coordinate segnalate da delle boe di colore giallo aventi le sottoelate caratteristiche:

COORDINATE AREA "WGS 84"	
1	LAT. 45°28,864'N – LONG. 012°45,940'E <i>boa diurna di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di "X" segnale speciale</i>
2	LAT. 45°29,243'N – LONG. 012°46,487'E <i>boa diurna di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di "X" segnale speciale</i>
3	LAT. 45°29,050'N – LONG. 012°46,756'E <i>boa luminosa di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da un miraglio radarabile a forma di "X" segnale speciale avente le seguenti caratteristiche: caratteristica luminosa: 0.5+2.5 = P. 3 sec.; portata luminosa: 3 miglia; altezza piano focale su l.m.m.: 3 metri.</i>
4	LAT. 45°28,672'N – LONG. 012°46,211'E <i>boa luminosa di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da un miraglio radarabile a forma di "X" segnale speciale avente le seguenti caratteristiche: caratteristica luminosa: 0.5+2.5 = P. 3 sec.; portata luminosa: 3 miglia; altezza piano focale su l.m.m.: 3 metri.</i>

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

ART.1

Interdizione specchio acqueo

Nelle aree di cui al rende noto e per una fascia di 100 metri dal perimetro dei predetti impianti, è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività subacquea o di superficie. Sono esonerati dal divieto di transito o sosta le unità da lavoro delle Ditte concessionarie, i mezzi della Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia, unità di campionamento o analisi per finalità scientifiche, appositamente autorizzate.

ART.2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- Le unità navali facenti capo alla società SMART MUSSEL, quale ditta concessionaria;
- Le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- Le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

ART.3

Condotta delle unità in prossimità dell'impianto dei mitili

Tutte le unità in navigazione nelle immediate vicinanze alla zona di mare sopra indicata, dovranno procedere moderando la velocità, prestando particolare attenzione e facendo uso di apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la posizione e gli eventuali elementi del moto delle unità impiegate nei lavori. Al fine di prevenire situazioni di pericolo.

ART.4

Prescrizioni per il concessionario

Il concessionario dovrà curare il perfetto funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto specificato in premessa e segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo qualsiasi tipo di avaria che ne possa compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza della navigazione in genere. Inoltre, il concessionario dovrà informare preventivamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo della eventuale necessità di rimozione del segnale, indicandone il periodo e provvedendo alla sostituzione dello stesso secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

ART.5

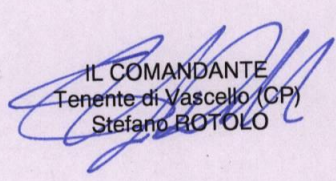
I contravventori alla presente Ordinanza, se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 comma 3 del d.lgs. 18.07.2005 n° 171 (Codice della Nautica da Diporto);

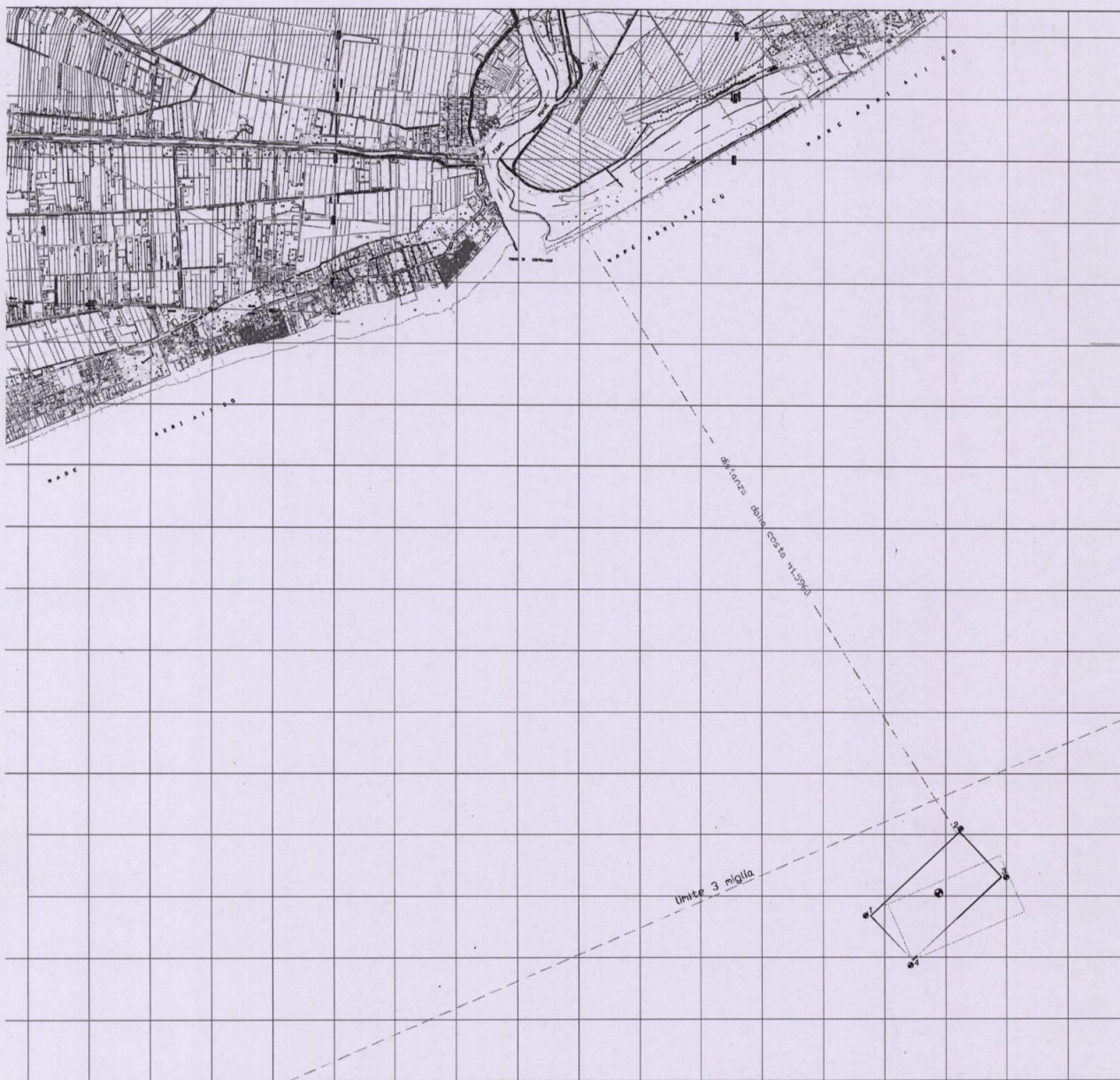
Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, la Legge 963/1965 se illeciti relativi a talune attività di pesca, ovvero il reato di cui all'art.1231 del Codice della Navigazione.

ART. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di quest'Ufficio Circondariale Marittimo, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.jesolo.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione ad Organi di informazione, di Polizia, Società, cooperative di pesca, enti e circoli nautici interessati. Il presente provvedimento abroga ogni altra precedente disposizione contrastante.

Cavallino Treporti, 13.06.2015


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Stefano BOTOLO

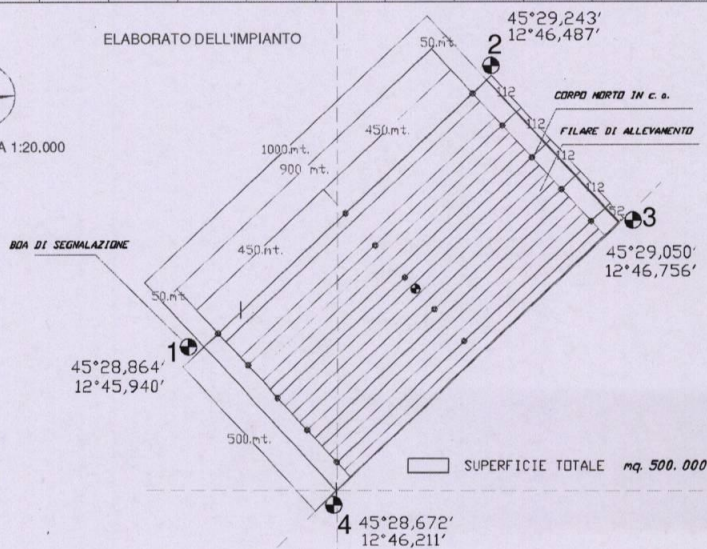


**COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84
(GAUSS-BROGA FUSO EST - OVEST)**

1. 12° 45. 940'	45° 28. 864'
2345384. 67	5038841. 14
1794325. 92	5043314. 69
2. 12° 46. 487'	45° 29. 243'
2346116. 60	5039523. 11
1795005. 37	5044049. 90
3. 12° 46. 756'	45° 29. 050'
2346457. 06	5039156. 06
1795372. 54	5043709. 04
4. 12° 46. 211'	45° 28. 672'
2345727. 78	5038475. 83
1794695. 60	5042975. 76



ELABORATO DELL'IMPIANTO



STUDIO
di
PROGETTAZIONE



Arch. Riccardo M.
VIA VENEZIA 47 - 30138 VENEZIA (VE)
TEL. 041/5455000

PLANIMETRIA DELL'AREA, ADIBITA ALL'ATTIVITA' DI MITILI COLTURA
UBICATA NEL MARE ADRIATICO, OLTRE 3 MIGLIA LITORALE DI
ERACLEA-CARLE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

DITTA: SOC.AGRICOLA SMART MUSSEL S.R.L.